Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 luglio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(3953)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 giugno 1951, n. 578.

Modificazione della data del riassorbimento dell'aumento d'organico del Corpo degli agenti di custodia previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il riassorbimento graduale degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, inizierà, anzichè l'8 settembre 1950, il 31 maggio 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 7 luglio 1951, n. 579.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Dopo le parole « e Vallata » sono soppresse le parole: « i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio ».

Art. 1-*bis* (nuovo). — « Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui all'art. 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è composto:

a) del presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due vice presidenti, eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, uno fra i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali della Puglia e l'altro fra quelli della Lucania;

c) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro per i lavori pubblici;

d) di un membro nominato dal Ministro per l'interno;

e) di un membro nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

f) di un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

g) di un membro nominato dal Ministro per il tesoro;

h) dei membri eletti dalle cinque Amministrazioni provinciali della Puglia;

i) dei membri eletti dalle due Amministrazioni provinciali della Lucania;

l) del membro eletto dall'Amministrazione provinciale di Avellino ».

Il quinto comma dell'art. 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è soppresso.

Art. 1-*ter* (nuovo). — « La Giunta permanente di cui all'art. 1 del regio decreto 19 aprile 1931, n. 334, è costituita dal presidente, dai vice presidenti del Consiglio di amministrazione, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro per i lavori pubblici e dal consigliere nominato dal Ministro per il tesoro.

I vice presidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal presidente.

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

« Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto pei detti Comuni, lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale di 560 milioni di cui al successivo art. 4, in ragione del 70 per cento della spesa stessa.

Alla residua spesa a carico dei Comuni sono applicabili le provvidenze contenute nelle leggi vigenti ».

Disposizione transitoria.

Nella prima applicazione della presente legge, la elezione dei due vice presidenti sarà effettuata entro trenta giorni dall'ultima delle nomine che, ai sensi dell'art. 1-*bis*, faranno le Amministrazioni provinciali della Puglia, della Lucania e di Avellino, subito dopo che queste saranno state elettivamente ricostituite.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — PELLA — SEGNI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 luglio 1951, n. 580.

Aumento dell'indennità al direttore del Giardino coloniale di Palermo a parziale modifica della tabella annessa alla legge 11 luglio 1913, n. 971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico del direttore del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella annessa alla legge istitutiva 11 luglio 1913, n. 971, è fissato, a decorrere dal 1° luglio 1949, a' sensi delle disposizioni contenute nell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, in misura pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado quinto.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di annue lire 180.000, derivante dalla presente legge, per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51, verrà provveduto mediante riduzione per l'importo di lire 360.000 dello stanziamento del capitolo n. 274 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 581.

Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di giuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero delle finanze è istituita una Commissione avente i compiti di:

a) esaminare tutti i progetti relativi alle attività di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e di segnalare al Ministro per le finanze quelle attività che potrebbero essere esercitate dallo Stato, sia direttamente, sia affidandone la gestione a persone fisiche o giuridiche;

b) dare il parere in merito ai regolamenti dei singoli giuochi di abilità e concorsi pronostici, sia da gestire dallo Stato direttamente o indirettamente, sia da gestire dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E.;

c) dare il parere in merito alle convenzioni da stipulare con le persone fisiche o giuridiche prescelte a gestire le attività di giuoco per conto dello Stato;

d) dare il parere su tutte le questioni riguardanti i giuochi di abilità ed i concorsi pronostici che il Ministro per le finanze ritenesse di sottoporle.

La Commissione predetta è composta dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (o da chi ne fa le veci), che la presiede, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e lotterie (o da chi ne fa le veci), da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, da uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da uno del Ministero dell'interno, da uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da uno della Corte dei conti e da tre membri esperti, anche non appartenenti alla Amministrazione, nominati dal Ministro per le finanze.

Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* dell'Ispettorato generale predetto, di grado non inferiore al 9°.

I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni.

NORME COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTI I GIUOCHI DI ABILITÀ E CONCORSI PRONOSTICI.

Art. 2.

Nel caso di giuochi e di concorsi a svolgimento periodico, ogni singola manifestazione si considera, ad ogni effetto, autonoma ed indipendente dalle altre.

Art. 3.

Ogni giuoco o concorso è disciplinato da apposito regolamento. Esso deve contenere le modalità pratiche per l'attuazione del giuoco e del concorso, le quali, in nessun caso, possono essere in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 4.

La partecipazione al giuoco o al concorso deve risultare da apposito modulo o biglietto o da altro documento, genericamente chiamato scheda.

Art. 5.

La scheda deve riportare esattamente gli eventi da pronosticare oppure i quesiti da risolvere.

Essa è normalmente composta di più parti, di cui una (figlia) rimane in possesso del concorrente e un'altra (matrice) viene ritirata dal gestore.

Nei casi in cui il particolare tipo di giuoco o di concorso lo richieda, la matrice viene ritirata per essere custodita, nei modi prescritti, in ora prefissata e comunque prima che gli eventi da pronosticare abbiano inizio o compimento e sempre che, in quest'ultimo caso, non si arrechi pregiudizio alla regolarità del concorso.

La figlia, in possesso del concorrente, serve solamente a comprovare l'avvenuto pagamento della posta ai fini del suo rimborso nei casi previsti, o ad ottenere il pagamento della vincita, quando in base al regolamento del concorso, ne sia necessaria la produzione.

Art. 6.

La custodia delle matrici, nel caso previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente, viene effettuata mediante deposito di esse in un archivio, per la cui apertura occorra l'intervento simultaneo dei componenti di una apposita Commissione, assistita da un segretario, che può essere anche un membro della stessa Commissione, la quale deve controllare la regolarità delle operazioni di deposito e custodia, verbalizzando l'ammontare delle matrici da custodire e gli estremi di quelle accertate come mancanti.

L'archivio può essere costituito da un locale fornito di sufficienti garanzie o da uno o più armadi corazzati.

Art. 7.

Nei casi in cui, agli effetti della validità del giuoco o del concorso, occorra effettuare la custodia delle matrici, concorrono alla determinazione dei vincitori solamente le matrici, che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'articolo precedente.

Qualora per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al giuoco o al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto al solo rimborso della posta pagata, dietro consegna della parte della scheda in suo possesso.

Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui la matrice rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile in modo da non consentire in tutto o in parte l'accertamento dell'esattezza dei pronostici o delle risposte ai quesiti, od appaia comunque alterata o corretta.

Art. 8.

Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 13 dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute e custodite, le matrici distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota della posta destinata al fondo premi.

La medesima norma sarà applicata, qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere riscontrata la non integrità dell'archivio o della sua chiusura.

Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 13, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui al secondo comma dell'art. 11.

Art. 9.

La mancanza delle matrici, rilevata prima della introduzione nell'archivio, e l'esclusione dal concorso di quelle che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 7 (secondo comma) e 8, deve essere notificata al pubblico dalle persone che in base all'art. 20 sono incaricate della raccolta delle schede o della riscossione delle poste e nel medesimo locale in cui le predette operazioni sono state svolte. Nei casi di esclusione dal giuoco o dal concorso o quando la mancanza della matrice è stata rilevata dal gestore, a quest'ultimo incombe l'obbligo di farne segnalazione alle persone sopra indicate le quali provvederanno a fare la dovuta notifica.

L'esclusione dal concorso avviene anche in caso di mancanza o di difetto di notifica.

Gli autorizzati al ricevimento delle schede devono denunciare all'atto del deposito delle matrici al gestore del concorso gli estremi di quelle mancanti e le ragioni della mancanza.

Art. 10.

I risultati del giuoco o del concorso, la misura dei premi e l'assegnazione di essi debbono essere portati a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione di un bollettino ufficiale da effettuarsi a cura del gestore.

Art. 11.

Il vincitore deve denunciare la vincita al gestore entro il termine, dalla pubblicazione dei dati, stabilito per ogni giuoco o concorso. Detto termine non può essere inferiore a otto giorni.

L'individuazione delle schede vincenti può anche essere effettuata a cura del gestore del concorso. In questo caso il regolamento del giuoco o del concorso determina le modalità per la pubblicazione degli estremi delle schede vincenti e fissa il termine entro cui può essere elevato reclamo. Tale termine non può essere inferiore a sei giorni e decorre dalla data della pubblicazione predetta.

Art. 12.

I premi non riscossi si perdono decorso il termine, che non può essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati, fissato per ogni giuoco o concorso.

Art. 13.

Avuti i dati ufficiali e definitivi del giuoco o del concorso, ai sensi dell'art. 19, la Commissione di archivio di cui all'art. 6, nei casi in cui la determinazione dei vincitori venga eseguita sulla base delle matrici cu-

stodite, procede alle operazioni relative, dopo avere accertato la perfetta integrità dell'archivio e della sua chiusura.

Quando l'individuazione delle schede vincenti è eseguita ad iniziativa del gestore, lo spoglio può essere effettuato, fuori l'archivio, a cura del gestore stesso sulla scorta di una terza parte della scheda, la quale, però, non fa prova contro la matrice custodita nell'archivio.

Servendosi dello spoglio suddetto la Commissione determina i vincitori in base alle matrici.

Ai verbali della Commissione dovranno essere allegate le matrici vincenti.

Nei casi in cui il giuoco o il concorso non preveda la custodia delle matrici, alla determinazione dei vincitori provvede, secondo le norme particolari del giuoco o del concorso, una Commissione che può essere di composizione analoga a quella di archivio.

Il numero di dette Commissioni può variare in dipendenza della ripartizione territoriale dell'organizzazione del giuoco o del concorso.

Art. 14.

Nel caso di cui al primo comma dell'art. 11, le matrici rimangono custodite fino alla scadenza del termine entro cui il vincitore deve denunciare la vincita al gestore.

Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo suddetto, le matrici rimangono custodite fino alla scadenza del termine di reclamo e comunque non prima che la Commissione abbia proceduto all'esame dei reclami a norma dell'art. 16.

Scaduti i due termini suddetti, le matrici vengono estratte dall'archivio e lasciate in custodia al gestore.

Art. 15.

Tutte le operazioni compiute dalle Commissioni devono risultare da apposito verbale.

Art. 16.

Le Commissioni di cui all'art. 13 procedono all'esame dei reclami presentati nei termini prescritti.

Nei casi dubbi, la decisione viene demandata all'esame della Commissione centrale di cui all'art. 17, la quale deve decidere entro trenta giorni dalla data del giuoco o del concorso. In ogni singolo regolamento dovrà essere stabilito un ulteriore termine che, cumulato con il precedente, non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data del giuoco o del concorso, entro il quale può essere esercitato ricorso all'autorità giudiziaria avverso il mancato accoglimento del reclamo da parte delle Commissioni.

Art. 17.

Nel luogo ove ha sede la direzione generale del giuoco o del concorso, è istituita una Commissione centrale, la cui composizione, quando trattasi di giuoco riservato allo Stato è quella dell'art. 27, avente i compiti di esaminare i reclami trasmessi dalle Commissioni di archivio, nonchè qualsiasi altro avverso lo svolgimento e l'organizzazione del giuoco o del concorso.

La Commissione predetta provvede altresì a determinare le quote da pagare ai vincitori nel caso previsto dall'art. 18.

Art. 18.

Quando l'ammontare dei singoli premi è ottenuto ripartendo una quota dell'ammontare complessivo delle poste, fra determinate categorie di vincitori, accertati a norma del secondo comma dell'art. 11, la Commissione centrale di cui all'art. 17, provvede alla determinazione dei vincitori, sulla scorta degli accertamenti delle Commissioni di archivio.

Nel caso in cui nessun reclamo sia stato trasmesso alla Commissione centrale, la quota assegnata ai vincitori è definitiva.

Nel caso di reclami trasmessi alla Commissione centrale, il calcolo della quota è effettuato comprendendo provvisoriamente fra i vincitori anche i reclamanti, il premio dei quali viene però accantonato.

Qualora tutti i suddetti reclami siano accolti, la quota diventa definitiva. Se uno o più reclami sono respinti, si attende il decorso del termine di decadenza per il ricorso all'autorità giudiziaria, dopo di che se nessun giudizio è stato promosso, si procede alla nuova ripartizione della massa premi, escludendo dal numero dei vincitori quelli il cui reclamo è stato respinto.

Qualora, invece, sia stato promosso giudizio, le quote relative rimangono accantonate fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 19.

Il regolamento di ogni giuoco o concorso deve precisare quali sono i dati ufficiali da servire per la determinazione degli esiti degli eventi oggetto del pronostico, nonchè dell'esatta risposta da dare ai quesiti.

Art. 20.

Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste, il gestore può autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria amministrazione. In questo caso il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se gli enti e le persone debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio.

Art. 21.

Lo svolgimento tecnico di ogni giuoco o concorso deve prevedere in ogni caso, il verificarsi di uno o più vincitori tra i partecipanti.

Art. 22.

Nel caso di opposizione da parte di terzi al pagamento di uno qualsiasi dei premi, compresi quelli determinati in misura provvisoria, a norma dell'art. 18, il pagamento stesso è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, regolarmente eseguiti presso il gestore del concorso o presso chi è responsabile del monte premi, ed ottenuti contro l'esibitore della figlia, o contro il nominativo indicato su di essa o sulla matrice.

L'importo del premio di cui sia sospeso il pagamento può essere pagato a chi di ragione, in base a sentenza passata in giudicato, oppure in seguito a conciliazione della lite, effettuata con le norme del Codice di procedura civile, od a transazione tra le parti.

Art. 23.

Agli effetti del presente regolamento deve intendersi per gestore la persona fisica o giuridica che provvede con propria organizzazione allo svolgimento delle operazioni del giuoco o del concorso.

Acquistano la qualifica di gestori lo Stato e gli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, se assumono direttamente l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco.

ATTIVITÀ DI GIUOCO RISERVATE ALLO STATO

A) *Gestione diretta*

Art. 24.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilisce di volta in volta, su segnalazione della Commissione di cui all'art. 1, il giuoco di abilità o il concorso pronostici che lo Stato voglia organizzare ed esercitare a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Col medesimo decreto vengono dettate le relative norme regolamentari.

Art. 25.

La gestione dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui all'articolo precedente è demandata allo Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che la esercita per mezzo delle Intendenze di finanza.

Art. 26.

Alla direzione delle attività di giuoco gestite direttamente dallo Stato ed alla sorveglianza di quelle gestite a mezzo di persone fisiche o giuridiche è preposto un Comitato centrale, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato alle finanze e del quale fanno parte le medesime persone che compongono la Commissione di cui all'art. 1. Le funzioni di vice presidente del Comitato sono assunte dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il segretario della predetta Commissione esercita le funzioni di segretario presso il Comitato centrale.

Il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie cura la esecuzione pratica dell'organizzazione e provvede alla risoluzione delle questioni che hanno carattere d'urgenza e l'adempimento degli altri compiti che eventualmente gli sono assegnati dal Comitato centrale, il quale deve ratificare i provvedimenti adottati.

Art. 27.

La Commissione centrale, prevista dall'art. 17, è composta da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado superiore al 5°, che la presiede, dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e le lotterie e da due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, rispettivamente del Ministero dell'interno e della Ragioneria generale dello Stato. In caso di impedimento o di assenza del magistrato, presiede la Commissione il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie o chi ne fa le veci.

Assolve le mansioni di segretario un funzionario di gruppo *A* dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di grado non inferiore al 9°.

I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni.

Per decidere in merito ai reclami accolti con riserva, la Commissione deve riunirsi nei giorni tassativamente fissati dal regolamento del giuoco o del concorso.

La Commissione provvede anche a determinare le quote da pagare ai vincitori nel caso previsto dall'art. 18.

Art. 28.

Le schede di partecipazione possono essere già predisposte per comprovare l'avvenuto pagamento della posta, oppure debbono essere munite di uno speciale contrassegno a comprova del pagamento suddetto.

Le Intendenze di finanza tengono una speciale contabilità delle schede o dei contrassegni.

Può essere stabilito che le speciali contabilità siano tenute solamente dalle sedi estrazionali.

Le speciali contabilità di cui sopra si riferiscono alle schede od ai contrassegni ricevuti, a quelli consegnati agli incaricati della vendita e a quelli impiegati da questi ultimi, alla riscossione delle poste di partecipazione ed al loro versamento nel c/c postale di cui al comma seguente.

Tutte le somme provenienti dall'incasso delle poste debbono essere versate in un apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Qualsiasi prelevamento dal c/c suddetto può essere effettuato solamente a firma dell'Ispettore generale per il lotto e le lotterie o da persona da lui delegata.

Art. 29.

Il ricevimento delle schede di partecipazione e l'incasso delle poste sono affidati alle ricevitorie del lotto.

E' in facoltà dell'Amministrazione di incaricare anche enti e privati che diano sicura garenzia. In questo caso sarà richiesta dall'Amministrazione una congrua cauzione.

Le ricevitorie del lotto possono essere incaricate del pagamento dei premi d'importo singolo non superiore a L. 50.000.

Art. 30.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, stabilisce di volta in volta, con suo decreto, il compenso dovuto agli incaricati di cui all'articolo precedente. Detto compenso può essere determinato per ogni scheda ritirata o bollino applicato oppure in misura percentuale sull'importo delle poste riscosse.

Art. 31.

Presso le Intendenze di finanza stabilite dal Ministero delle finanze, deve essere nominata una Commissione chiamata ad adempiere alle operazioni previste dagli articoli 6 e 13 e a decidere sui reclami ai sensi dell'art. 16.

La Commissione è composta dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante, da un funzionario amministrativo di prefettura in rappresentanza del prefetto, e da un rappresentante del sindaco.

Art. 32.

I risultati del giuoco o del concorso possono essere resi noti mediante la pubblicazione di essi su un apposito bollettino ufficiale o sul bollettino ufficiale delle estrazioni del lotto.

Art. 33.

I premi possono essere preventivamente stabiliti in misura percentuale rispetto all'incasso lordo di ogni giuoco o concorso periodico. Può anche essere stabilito

che uno o più premi siano determinati nel loro ammontare. In ogni caso la somma dei premi determinati nel loro ammontare e di quelli a percentuale non deve superare la percentuale dell'intero incasso lordo destinata a costituire la massa premi.

La massa premi può anche essere distribuita in parti eguali fra determinate categorie di vincitori, osservate le norme del presente regolamento.

Art. 34.

Nel caso di pignoramento o sequestro di premi, di cui all'art. 22 di questo regolamento, il pagamento può aver luogo nei casi previsti nell'art. 502 del regolamento di contabilità generale dello Stato e quando, secondo le norme del Codice di procedura civile, sia cessata l'efficacia del pignoramento o del sequestro.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti.

L'autorità giudiziaria, innanzi alla quale pende la controversia, può, sull'accordo delle parti, disporre che la somma sia investita in titoli dello Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, alle condizioni previste nell'ultimo comma dell'art. 22.

Art. 35.

La gestione diretta da parte dello Stato dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, si effettua integralmente attraverso il bilancio statale.

I proventi derivanti dall'esercizio delle predette attività affluiscono al capitolo 94 del bilancio dell'entrata, esercizio 1950-51 e a quello corrispondente degli esercizi successivi.

Per le spese saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per provvedere:

a) al pagamento dei premi ai vincitori;

b) al rimborso spese di viaggio e indennità di missione spettanti ai funzionari incaricati della sorveglianza, organizzazione e controllo dei giuochi e concorso pronostici;

c) alle spese di organizzazione ed esercizio delle predette attività e per tutte le altre occorrenze che eventualmente dovessero verificarsi in dipendenza della gestione delle attività stesse;

d) ai compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, ai funzionari incaricati della organizzazione ed esercizio delle predette attività di giuoco, nonchè della tenuta e del riscontro delle relative contabilità.

Al pagamento dei premi ai vincitori può essere provveduto con fondi messi a disposizione del capo dello Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, mediante aperture di credito a suo favore, giusta l'art. 283 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 36.

Ultimato il ciclo di ogni giuoco di abilità o concorso pronostici, l'Ispettore generale per il lotto e le lotterie compila una dettagliata relazione amministrativo-contabile della gestione, che è trasmessa per l'approvazione al Ministro per le finanze.

B) *Gestione per mezzo di persone fisiche o giuridiche*

Art. 37.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce sentita la Commissione di cui all'art. 1, a quale persona fisica o giuridica debba essere affidata la gestione di una delle attività di giuoco di cui lo Stato intenda effettuare l'esercizio.

Art. 38.

L'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie predispone un capitolato comprendente tutti gli oneri facenti carico all'assuntore ed invita quelle persone fisiche o giuridiche che, a suo giudizio, ritenga in possesso dei dovuti requisiti, a dichiarare quale misura di aggio richiedono per la gestione del giuoco o del concorso.

Art. 39.

L'ente o la persona, cui il Ministro per le finanze ha deciso di affidare la gestione, deve versare una adeguata cauzione.

In caso di inadempienza o di irregolarità nella gestione, può essere stabilita a carico dell'assuntore una penalità che può giungere fino all'incameramento della cauzione.

Art. 40.

Nella convenzione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, saranno stabilite la misura dell'aggio e le modalità della gestione, tenute presenti le norme del presente regolamento.

Art. 41.

Il regolamento del giuoco o del concorso è approvato con decreto del Ministero delle finanze di concerto con quello del tesoro, dopo essere stato preventivamente sottoposto, per il parere, alla Commissione prevista nell'art. 1.

Art. 42.

Tutto lo svolgimento del giuoco o del concorso avviene sotto il controllo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e delle Intendenze di finanza.

Il controllo suddetto non esime il gestore dal rispondere delle eventuali responsabilità a lui imputabili in conseguenza della gestione.

Il gestore deve avere la propria sede generale in Roma e dovrà costituire un Comitato direttivo del quale deve far parte un rappresentante del Ministero delle finanze.

Le Commissioni previste dagli articoli 6 e 13 e quella prevista dall'art. 17, hanno rispettivamente composizione analoga a quella stabilita negli articoli 27 e 31.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare intervenire alle operazioni del giuoco o del concorso propri funzionari con funzioni ispettive.

Art. 43.

Ai funzionari incaricati dei controlli e a quelli facenti parte di Commissioni, competono, a carico del gestore, il rimborso delle spese sostenute e le indennità previste da apposito provvedimento, da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 44.

L'Ispettore generale per il lotto e le lotterie riferisce periodicamente al Comitato centrale di cui all'art. 26 in merito allo svolgimento ed alla regolarità del giuoco o del concorso.

Art. 45.

Il gestore sceglie le persone e gli enti autorizzati al ricevimento delle schede ed alla riscossione delle poste.

Detti incarichi possono essere assunti dalle ricevitorie del lotto dietro autorizzazione concessa, di volta in volta, dal Ministero.

Nessuna responsabilità può essere tuttavia fatta risalire all'Amministrazione nell'assolvimento degli incarichi suddetti da parte dei gestori delle ricevitorie del lotto, i quali, nell'esercizio di dette attività, non sono da considerarsi incaricati di un pubblico servizio.

Art. 46.

Tutte le riscossioni effettuate dal gestore debbono essere versate, nel termine che deve essere indicato nella convenzione, in un apposito c/c postale, intestato al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il gestore può essere autorizzato a trattenersi a titolo di acconto sulle riscossioni suddette una percentuale sull'incasso, che in ogni caso non può essere superiore ai 9/10 dell'aggio convenuto.

La liquidazione finale dell'aggio spettante al gestore avviene alla fine della convenzione o nell'epoca indicata nella medesima.

Nessun prelevamento dal c/c postale può essere fatto se non a firma dell'Ispettore generale per il lotto e le lotterie o da persona da lui delegata.

Art. 47.

Il gestore è obbligato a tenere presso ogni sede di zona, sotto il controllo delle Intendenze di finanza, una apposita contabilità sia del movimento di entrata ed uscita delle schede o dei bollini di contrassegno, sia delle poste riscosse e del loro versamento nel c/c postale di cui all'art. 46. Un'altra contabilità generale sarà tenuta dal gestore presso la sede generale in Roma, che verrà controllata a cura di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al settimo.

Art. 48.

Le Intendenze di finanza designate tengono speciali contabilità analoghe a quelle previste dall'art. 28.

Può essere stabilito che il controllo e l'accertamento delle riscossioni effettuate dal gestore nonchè il movimento relativo alle schede o ai bollini di contrassegno sia affidato alla Società Italiana Autori ed Editori, alla quale sarà corrisposto un compenso da concordarsi con apposita convenzione.

Presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, sulla scorta delle contabilità speciali tenute dalle Intendenze di finanza o dalla S.I.A.E., e sotto il diretto controllo del funzionario della Ragioneria generale dello Stato di cui all'articolo precedente, sarà tenuta una apposita contabilità generale, soggetta a riscontro da parte della Corte dei conti.

Art. 49.

L'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie mette a disposizione del gestore i fondi — prelevando le relative somme dal c/c postale — per il pagamento dei premi ai vincitori, determinati a norma del regolamento del giuoco o del concorso.

Periodicamente il gestore deve render conto dei premi pagati e di quelli di cui, per qualsiasi motivo, non sia stato possibile effettuare il pagamento. L'importo dei premi non pagati deve essere dal gestore versato nel c/c postale intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 50.

I proventi dell'operazione, ricavati dalla contabilità di cui all'art. 48 e l'importo dei premi perduti affluiscono sul capitolo d'entrata del bilancio statale, previsto dall'art. 35.

Art. 51.

I risultati ottenuti dall'esercizio del giuoco o del concorso, formeranno oggetto da parte dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di una dettagliata relazione amministrativa-contabile, la quale è trasmessa per l'approvazione al Ministro per le finanze.

Attività di giuoco riservate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e all'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine.

Art. 52.

I regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco riservate al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E., a mente dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono approvati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 53.

L'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e le Intendenze di finanza sorvegliano e controllano lo svolgimento delle attività di giuoco di cui all'articolo precedente.

Il controllo suddetto non esime gli enti menzionati nell'art. 52 e gli eventuali gestori, dal rispondere, nei limiti stabiliti dal presente regolamento e da quelli speciali di ciascun concorso, delle responsabilità ad essi eventualmente imputabili in conseguenza dell'esercizio e della gestione del giuoco o del concorso.

Il Ministero delle finanze si riserva di nominare un proprio rappresentante presso l'Ufficio o il Comitato centrale preposti dagli enti alla direzione del giuoco o del concorso. Può stabilire altresì che propri rappresentanti facciano parte delle Commissioni previste dagli articoli 6, 13 e 17.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare intervenire alle operazioni del giuoco o del concorso propri funzionari con funzioni ispettive.

Art. 54.

Ai funzionari incaricati dei controlli e a quelli facenti parte di Commissioni competono, a carico dell'ente o del gestore, il rimborso delle spese sostenute e le indennità previste da apposito provvedimento, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 55.

Le ricevitorie del lotto, possono, dietro autorizzazione concessa di volta in volta dal Ministero, accettare l'incarico di ricevere le schede di partecipazione e riscuotere le poste da parte dei concorrenti.

Esse possono altresì essere autorizzate a funzionare da centri fiduciari di raccolta delle matrici e delle poste di partecipazione ricevute direttamente da altri incaricati del gestore.

Nessuna responsabilità può essere tuttavia fatta risalire al Ministero delle finanze nell'assolvimento degli incarichi suddetti da parte dei gestori delle ricevitorie del lotto, i quali nell'esercizio di dette attività, non sono da considerarsi incaricati di un pubblico servizio.

Art. 56.

L'accertamento e la riscossione della tassa di lotteria prevista dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è affidata alle Intendenze di finanza, designate dall'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

E' in facoltà tuttavia del Ministero delle finanze di incaricare dell'accertamento e della riscossione della tassa di cui sopra, la Società Italiana Autori ed Editori, con la quale, all'uopo, sarà stipulata una apposita convenzione da parte del Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie sentito il Ministero del tesoro.

Art. 57.

Le schede di partecipazione divengono valide solo se portano impresso od applicato un particolare contrassegno, stabilito dal Ministero delle finanze.

L'impressione del contrassegno e la fabbricazione di esso è a carico degli enti indicati nell'art. 52.

Il Ministero delle finanze regolerà a mezzo di appositi organi di controllo, con opportune cautele e con determinati controlli, le operazioni suddette, nonchè lo invio agli uffici del gestore dei contrassegni o delle schede contrassegnate.

Art. 58.

Gli enti indicati nell'art. 52 ed i loro eventuali gestori, sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico della dotazione delle schede già contrassegnate o dei bollini di contrassegno.

Il registro di carico e scarico, costituito da uno generale al centro e da tanti singoli registri quante sono le zone del gestore, deve constare di pagine progressivamente numerate e deve essere preventivamente vidimato dall'organo di controllo che sarà fissato dal Ministero delle finanze.

Il registro di carico e scarico non deve portare cancellature, correzioni od abrasioni, e gli eventuali errori devono essere rettificati mediante successive scritture opportunamente vistate dall'organo di controllo di cui sopra.

Le registrazioni di carico dei bollini di contrassegno o delle schede contrassegnate si effettuano sulla scorta dei documenti di invio, vistati dagli organi di controllo di cui all'art. 57

Le registrazioni di scarico si eseguono, dopo la chiusura di ogni giuoco o concorso periodico.

L'organo di controllo stabilito dal Ministero delle finanze, vista, periodicamente, le operazioni di carico, e, dopo l'espletamento di ogni giuoco o concorso periodico, le operazioni di scarico.

Il registro di carico e scarico deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari preposti al controllo e alla vigilanza.

Art. 59.

Esaurito il ciclo annuale del giuoco o del concorso, a svolgimento periodico, o comunque ultimato un tipo di giuoco o concorso, gli enti di cui all'art. 52 o i loro eventuali gestori, devono, entro venti giorni dalla fine dell'ultimo giuoco o concorso periodico o dalla definitiva ultimazione di essi, provvedere alla resa dei contrassegni o delle schede giacenti ed alla contemporanea chiusura del registro di carico e scarico.

Verificandosi durante lo svolgimento del giuoco o del concorso, od accertandosi in sede di chiusura del registro di carico e scarico, la mancanza di contrassegni o di schede già contrassegnate, gli enti indicati nello art. 52, in solido con i loro eventuali gestori, sono tenuti a versare all'Erario i corrispettivi tributi che sarebbero dovuti sul tipo di contrassegno o di scheda contrassegnata mancanti.

In caso di mancanza di schede multiple da sistema, i tributi dovuti sono quelli corrispondenti alla massima giuocata che con la scheda stessa è possibile effettuare.

I tributi non sono dovuti se la mancanza dei contrassegni o della scheda si è verificata indipendentemente dalla volontà, previggenza, cautela e diligenza dei gestori.

Il discarico dei contrassegni e delle schede mancanti dovrà essere autorizzato di volta in volta dal Ministero delle finanze.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di richiedere agli enti indicati nell'art. 52 e dai loro eventuali gestori una cauzione a garanzia dell'importo dei tributi dovuti sui bollini di contrassegni e sulle schede risultati mancanti.

Art. 60.

Il provento della tassa di lotteria affluisce al capitolo d'entrata del bilancio statale, previsto dall'articolo 35.

Gli enti, ai quali la tassa di lotteria fa carico, debbono effettuare il versamento entro dieci giorni dalla data di svolgimento del giuoco o del concorso periodico.

Art. 61.

I funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze appositamente delegati, e quelli della Società Italiana Autori ed Editori sono abilitati a compiere presso gli uffici del gestore, i suoi incaricati ed i ricevitori autorizzati, gli accertamenti che si rendessero necessari ai fini dell'esatta percezione dei tributi dovuti all'Erario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1951.

Liquidazione della S. A. Prodotti Baer, con sede in Milano e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la S. A. Prodotti Baer, con sede in Milano, via Senato n. 20, e nominato sequestratario il dottor Cesario Aguzzi;

Ritenuto che la suindicata Società non è più in grado di svolgere l'attività e di adempiere le obbligazioni ed occorre pertanto metterla in liquidazione a norma dell'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la deliberazione in data 20 giugno 1951 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491, sulla cessazione dello stato di guerra tra l'Italia e la Germania;

Decreta:

La S. A. Prodotti Baer, con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Vincenzo Ruocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1951

Il Ministro: PELLA

(3742)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1951.

Liquidazione della Società cooperativa « Abruzzo Forte e Gentile » (C.A.F.E.G.), con sede in Celano (L'Aquila) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1951, che scioglie il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale della Cooperativa « Abruzzo Forte e Gentile » (C.A.F.E.G.), con sede in Celano (L'Aquila) e nomina commissario governativo il dott. Angelo Altarelli;

Vista la relazione del predetto commissario, dalla quale risulta che il patrimonio sociale è insufficiente a coprire il passivo della società;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e degli articoli 4 e 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285;

Considerato lo stato d'insolvenza della predetta cooperativa e la impossibilità sua di conseguire i fini sociali;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, nell'interesse delle masse dei creditori di applicare alla cooperativa di cui trattasi la procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa « Abruzzo Forte e Gentile » a responsabilità limitata (C.A.F.E.G.), con sede in Celano (L'Aquila) costituita il 28 novembre 1948 per atto notaio Gino Paolini da Celano, è posta in liquidazione coatta amministrativa con effetto dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Altarelli è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa ai sensi e per gli effetti di cui al citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Dalla data del presente decreto cessa la gestione commissariale ordinata col proprio decreto 19 febbraio 1951.

Roma, addì 24 luglio 1951

Il Ministro: MARAZZA

(3900)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 16 luglio 1951.

Divieto di vendita al pubblico di prodotti vitaminici come galenici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che continuano ad essere posti indebitamente in commercio come galenici numerosi prodotti vitaminici;

Ritenuto che non possa ulteriormente consentirsi tale infrazione alle norme vigenti in quanto detti prodotti debbono essere venduti unicamente come specialità medicinali previa registrazione;

Vista la circolare n. 78 del 23 agosto 1941, con la quale è precisato che i prodotti vitaminici non possono essere venduti come galenici, trattandosi di prodotti biologici ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 33 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 10 novembre 1950;

Decreta:

Entro il 31 dicembre 1951 i prodotti vitaminici come sopradetto venduti come galenici, debbono essere improrogabilmente ritirati dal commercio.

Gli stessi prodotti che dopo la data anzidetta saranno ancora in vendita saranno sequestrati senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni previste dall'art. 168 del testo unico delle leggi sanitarie.

I prefetti e gli uffici sanitari provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 luglio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3830)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riolo Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 31 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 337, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riolo Bagni (Ravenna) di un mutuo di L. 5.283.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949, in sostituzione del precedente mutuo di L. 7.864.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 dicembre 1949.

(3764)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 221, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel di Casio (Bologna) di un mutuo di L. 1.506.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3759)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 24 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fontanelice (Bologna) di un mutuo di L. 2.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3760)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 30 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 84, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tossignano (Bologna) di un mutuo di L. 2.539.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3763)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 88, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Condofuri (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3765)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Samo (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.114.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3766)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 24 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 367, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scilla (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3767)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 368, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Staiti (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.009.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3768)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 4 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 370, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.730.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3769)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frascati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 331, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frascati (Roma) di un mutuo di L. 945.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3770)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 345, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Segni (Roma) di un mutuo di L. 4.109.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3772)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 16 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 335, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Amalfi (Salerno) di un mutuo di L. 718.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3774)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 5 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 351, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rutino (Salerno) di un mutuo di L. 694.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3775)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 163

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 luglio 1951

	Dollaro		Dollaro
	—		—
Borsa di Bologna	624,89	Borsa di Palermo	624,88
» Firenze	624,88	» Roma	624,89
» Genova	624,90	» Torino	624,86
» Milano	624,91	» Trieste	624,89
» Napoli	624,95	» Venezia	624,89

Media dei titoli del 31 luglio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,975
Id. 3,50 % 1902	68,75
Id. 3 % lordo	44,85
Id. 5 % 1935	95,55
Redimibile 3,50 % 1934	70,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,75
Id. 5 % 1936	89 —
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,625
Id. 5 % convertiti 1951	99,80
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,25
Id. 5 % 1960	98,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 31 luglio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli a. sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 55.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 232 — Data: 25 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Castorina Salvatore di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 3 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Matera — Intestazione: Luciani Nello fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2380 — Data: 1° ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Vallotti Mario fu Severino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1226 — Data: 22 febbraio, 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Galigani Orazio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 30 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Liberatori Carolina — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data: 23 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Goi Giovanni fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 28 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Valiani Valfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1280 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Cuneo Domenico fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 222 — Data: 19 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Spinoglio Luigina fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 30.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 1° giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Toffoli Alessandro e Antonietta — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 15.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 1° giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Toffoli Alessandro e Antonietta — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 782 — Data: 8 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Carlucci Domenico fu Giambattista — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) — Rendita L. 805.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 12 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Costanzo Maria fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 18.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 5 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Rinaldi Gioacchino fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1573 — Data: 30 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca agricola Mantovana (Mantova) — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1422 — Data: 20 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Cavassa Emilio fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 255.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 luglio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3382)

Avviso di precisazione

Nel bollettino n. 26 supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 giugno 1951, contenente i numeri delle obbligazioni 5 % create per i Lavori di risanamento della città di Napoli, sorteggiate per l'ammortamento nella 53ª estrazione, a pag. 3, ultima colonna, il terz'ultimo e il penultimo numero sono rimasti incompleti nella stampa.

I detti numeri si precisano in: 11.167 e 11.248.

(3898)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 556;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 1° febbraio 1951, n. 20456.2/10684, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro al 30 novembre 1949;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il prof. dott. Togo Rosati, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Togo Rosati è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro al 30 novembre 1949, il prof. dott. Giuseppe Caporale, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 6 luglio 1951.

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3784)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per titoli per il reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 marzo 1951, n. 251, concernente il reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli, per il reclutamento straordinario:

a) di cinquanta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio;

b) di cinquantacinque sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico;

c) di centotrenta sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate armi e nel servizio automobilistico, secondo la ripartizione seguente:

arma di fanteria .	n. 45
arma di artiglieria . .	» 40
arma del genio . .	» 25
servizio automobilistico . . .	» 20

Art. 2.

Al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 possono partecipare i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento delle varie armi dell'Esercito nelle seguenti condizioni:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria (civile o industriale);

b) non abbiano superato il 29° anno di età al 31 dicembre 1951;

c) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;

d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Art. 3.

Al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 possono partecipare i sottotenenti ed i tenenti di complemento delle varie armi o del servizio automobilistico dell'Esercito e i sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico dell'Esercito, nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1951, il 29° anno di età se sottotenenti ed il 31° anno di età se tenenti o sottufficiali;

b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;

c) siano in possesso, della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica, diploma di maturità scientifica, diploma di abilitazione rilasciato da qualsiasi sezione di istituto tecnico superiore.

Ai sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico sono riservati diciotto dei posti messi a concorso. I posti così riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti ed i tenenti di complemento.

Art. 4.

Al concorso di cui alla lettera *c*) dell'art. 1, possono partecipare:

1) i sottotenenti ed i tenenti di complemento della rispettiva arma e servizio in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiamo prestato complessivamente con qualsiasi grado, dodici mesi di servizio militare se sottotenenti e diciotto mesi se tenenti, di cui almeno sei in operazioni di guerra durante il conflitto 1940-45 presso comandi, reparti o servizi di unità operanti, comprese quelle partigiane che abbiano effettivamente operato;

b) abbiano comandato il reparto corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi;

c) non abbiano superato il 31° anno di età se sottotenenti ed il 33° anno di età se tenenti al 31 dicembre 1951;

d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

e) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica, diploma di maturità scientifica, diploma di abilitazione rilasciato da qualsiasi sezione d'istituto tecnico superiore;

2) i sottufficiali in carriera continuativa della rispettiva arma o servizio in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiamo prestato complessivamente con qualsiasi grado, durante il conflitto 1940-45, almeno dodici mesi di servizio militare, in operazioni di guerra, al comando effettivo di squadra di fanteria ovvero di reparto corrispondente delle altre armi, del servizio automobilistico e delle formazioni partigiane, ed almeno dodici mesi presso comandi o reparti di unità operanti, comprese quelle partigiane, che hanno effettivamente operato;

b) non abbiano superato il 33° anno di età al 31 dicembre 1951;

c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica, diploma di maturità scientifica diploma di abilitazione rilasciato da qualsiasi sezione d'istituto tecnico superiore.

Ai sottufficiali sono riservate le seguenti aliquote dei posti messi a concorso: arma di fanteria n. 15; arma di artiglieria n. 14; arma del genio n. 9; servizio automobilistico n. 7. I posti così riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti e i tenenti di complemento della rispettiva arma o servizio.

Un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 1 ed un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 2, arrotondati per eccesso, sono riservati ai concorrenti che, oltre a possedere gli altri requisiti, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente ai sensi del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I posti riservati ai partigiani combattenti, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, saranno devoluti a favore dei concorrenti di cui al n. 1 e di cui al n. 2 non in possesso della qualifica di partigiano.

Fermi restando i requisiti di cui al n. 1 lettera *a*) e al n. 2, lettera *a*), il tempo trascorso in luogo di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per cause di servizio durante la guerra 1940-45 e nella lotta partigiana va computato nel periodo complessivo di servizio di dodici mesi o diciotto mesi se sottotenenti o tenenti, di ventiquattro mesi se sottufficiali; non va computato, invece, il successivo eventuale periodo di convalescenza.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 6, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito, Direzione generale personale ufficiali.

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero dovranno presentare la domanda nel termine suddetto, alla competente autorità diplomatica o consolare.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) grado, arma (o servizio) e distretto o corpo di appartenenza;

c) concorso cui si intende partecipare;

d) documenti e titoli allegati alla domanda;

e) indirizzo esatto del concorente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa-Esercito, Direzione generale personale ufficiali.

Art. 6.

Entro il termine di cui al precedente art. 5 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40), debitamente legalizzata dal tribunale o dal pretore;

2) stato di famiglia (carta bollata da L. 24), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

3) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 24), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

4) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 85), debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale e civile (carta bollata da L. 24), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vistato per conferma dal prefetto;

6) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata). Se il concorrente è in servizio militare, la fotografia può essere autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale dipende; se trovasi all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare;

7) uno dei seguenti titoli di studio:

a) per i concorrenti alla nomina a tenente in s. p. nell'arma del genio:

laurea in ingegneria civile;

laurea in ingegneria industriale;

b) per i concorrenti alla nomina a sottotenente in s. p. nelle armi di fanteria, artiglieria, genio e servizio automobilistico:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Tutti i titoli di studio devono essere prodotti in originale o in copia autentica notarile, debitamente legalizzata;

8) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione. I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di esibire domanda e documenti in carta bollata.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero all'amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Art. 7.

Sono esclusi dai concorsi coloro che, pure essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di « non prescelto » o di « non idoneità » all'avanzamento.

Il Ministro per la difesa può, con insindacabile giudizio, negare in ogni caso l'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

All'atto della presentazione delle domande, i comandi competenti a riceverle, dopo aver accertato che esse, come contenuto e documentazione, corrispondano alle prescrizioni del presente decreto, provvederanno ad apporre, in calce a ciascuna, la data di presentazione stessa.

In pari data interesseranno i competenti comandi retti da ufficiali dei carabinieri perchè curino la urgente raccolta delle informazioni sulle condizioni sociali e morali della famiglia del concorrente e, se coniugato, anche sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia.

Cureranno inoltre la raccolta dei seguenti atti:

a) libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi; e, per i sottufficiali, la cartella personale mod. 9;

b) copia aggiornata dello stato di servizio; e, per i sottufficiali, copia del foglio matricolare mod. 104;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante le qualità morali e militari, la preparazione tecnico professionale e l'affidamento che il concorrente può dare di buona riuscita quale ufficiale in servizio permanente dell'esercito, se trattisi di concorrente alle armi. Tale rapporto sarà compilato ed annotato dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche;

d) dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 da richiedersi al competente tribunale;

e) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti la idoneità del concorrente al servizio militare incondizionato.

Art. 9.

Qualora dall'esame della documentazione risulti che un candidato manchi di uno dei requisiti prescritti per concorrere, i comandi di cui all'articolo precedente gli restituiranno l'intera documentazione, informandolo dei motivi per i quali non viene dato corso alla domanda.

Art. 10.

Le domande, complete di tutti i documenti, compresi quelli formalmente imperfetti e dei quali sia stata chiesta la sostituzione, saranno trasmesse dai comandi competenti a riceverle direttamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), non oltre il terzo giorno da quello in cui sono pervenute o sono state presentate, anche se sprovviste degli atti di cui al precedente art. 8, che saranno inviati a seguito non appena possibile.

Art. 11.

La visita sanitaria, per accertare l'idoneità o meno al servizio militare incondizionato dei concorrenti sarà effettuata presso l'ospedale militare sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza (ospedale militare di Cagliari per i residenti in Sardegna) da una Commissione composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Art. 12.

Le Commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a diventare ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i concorrenti siano dotati di valida costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi e apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Il limite minimo di statura è fissato, senza eccezione alcuna, in metri 1,60.

Le Commissioni sanitarie dovranno inoltre accertare che i concorrenti abbiano il *visus* pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) *miopia e ipermetropia*: due diottrie in ciascun occhio;

b) *astigmatismo regolare* (miopico e ipermetropico): due diottrie in uno degli assi principali;

c) *astigmatismo misto*: due diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico.

Per quanto riguarda la funzione uditiva, tutti i concorrenti dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia disartria) anche se in forma lieve.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i concorrenti, l'esame radioscopico del torace.

Il giudizio di idoneità o meno delle Commissioni mediche sarà comunicato agli interessati seduta stante.

Art. 13.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale e composta da:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

un colonnello e due tenenti colonnelli o maggiori per ciascuna arma o servizio, membri.

La Commissione si intenderà validamente costituita con la partecipazione del presidente e di tre membri appartenenti all'arma o servizio in cui si effettua il reclutamento dei candidati.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione della difesa-Esercito, di grado non superiore all'ottavo.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 5.

Art. 14.

I titoli da valutare sono i seguenti:

I) per il concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1:

a) voto di laurea;

b) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

c) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico;

d) attività professionale eventualmente svolta;

e) benemerenze di guerra;

f) qualità tecnico-professionali dimostrate durante il servizio militare prestato.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di cento punti, ripartiti come segue:

60 punti per il titolo indicato alla lettera *a*);
10 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
5 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
5 punti per i titoli indicati alla lettera *d*);
15 punti per i titoli indicati alla lettera *e*);
5 punti per i titoli indicati alla lettera *f*);

II) per il concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1:

a) qualità tecnico-professionale dimostrate durante il servizio militare prestato;

b) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

c) attività svolta nella vita civile nel campo tecnico automobilistico;

d) benemerenze di guerra.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti, ripartiti come segue:

60 punti per il titolo indicato alla lettera *a*);
20 punti per il titolo indicato alla lettera *b*);
10 punti per il titolo indicato alla lettera *c*);
10 punti per il titolo indicato alla lettera *d*).

III) per il concorso di cui alla lettera *c*) dell'art. 1:

a) benemerenza di guerra;

b) qualità tecnico-professionale dimostrate durante il servizio militare prestato;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

40 punti per il titolo indicato alla lettera *a*);
40 punti per il titolo indicato alla lettera *b*);
20 punti per il titolo indicato alla lettera *c*).

E' idoneo il concorrente che abbia riportato almeno 60 punti complessivamente.

A parità di punteggio sono titoli preferenziali: l'essere orfano di caduto in guerra o nella lotta partigiana, l'essere profugo delle Provincie italiane staccate dalla Madre Patria in applicazione del Trattato di pace, ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, ed infine, la più giovane età.

Art. 15.

La Commissione, in base alla valutazione dei titoli, formerà:

una graduatoria per il concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

una graduatoria per il concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;

una graduatoria per ciascuna arma o servizio del concorso di cui alla lettera *c*) dell'art. 1.

Nelle graduatorie relative ai concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1, i concorrenti provenienti dai sottufficiali e i concorrenti in possesso del titolo di partigiano combattente, dichiarati idonei, saranno immessi fino a coprire il numero dei posti per essi riservati, rispettivamente per ognuno dei due concorsi, dai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 16.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 17.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio, nell'ordine della graduatoria, con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 18.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con riserva di anzianità relativa.

All'atto della nomina, essi saranno ammessi a frequentare un corso di perfezionamento presso l'Accademia militare, di durata e con materie di insegnamento uguali a quella del secondo anno del corso ordinario di tale istituto. Al termine del corso di perfezionamento i partecipanti saranno sottoposti a prove di esame sulle materie di insegnamento con l'osservanza — sia ai fini della procedura degli esami sia ai fini della classificazione di merito — delle norme stabilite per gli allievi dell'Accademia.

La nomina a sottotenente nel servizio permanente effettivo sarà revocata nei riguardi dell'ufficiale che in base alle dette norme sia stato dichiarato non idoneo e l'ufficiale stesso sarà ripristinato nel grado e nella posizione di stato precedentemente posseduti.

Gli ufficiali dichiarati idonei saranno classificati, in base alla votazione riportata, in graduatorie distinte per arma e servizio. Nella graduatoria relativa al servizio automobilistico i sottotenenti vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 seguiranno i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 1.

Le anzianità relative degli ufficiali di cui al presente articolo saranno determinate in relazione al posto da ciascuno di essi occupato nelle graduatorie di cui al precedente comma.

Art. 19.

I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi e nel servizio automobilistico, di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ma non frequenteranno i corsi di applicazione di cui allo stesso articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 giugno 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1951
Registro Difesa Esercito n. 30, *foglio n.* 107 TEMPESTA

(3734)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di idoneità per l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della legge citata che attribuisce al Ministro per le finanze la competenza a fissare con proprio decreto la data degli esami per conseguire l'idoneità;

Visto l'art. 7 che porta disposizioni transitorie circa il limite massimo di età per l'ammissione agli esami ed il possesso del titolo di studio;

Ritenuto la necessità di provvedere agli esami in parola;

Decreta:

Per l'anno 1951, gli esami di idoneità per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, avranno luogo, in tutte le circoscrizioni giudiziarie, sede di Procura della Repubblica, nel mese di novembre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1951
Registro Finanze n. 18, *foglio n.* 90.

(3838)

PREFETTURA DI VARESE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 4289-San., in data 12 febbraio 1951, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032-San., del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Sbaraglini Ettore, 1° in graduatoria, vincitore della condotta di Gallarate, ha rinunciato alla nomina;

Dato atto che il dott. Tosetti Renato, 2° in graduatoria, vincitore della condotta di Saronno, si è dimesso;

Considerato che il dott. Zagnoni Antonio, 3° in graduatoria, non ha accettato la nomina per la condotta di Solbiate Olona;

Tenuto conto che il dott. Atzori Livio, 4° in graduatoria, non ha accettato la nomina per la condotta veterinaria di Castellanza;

Visto che il dott. Pinaroli Abelardo, 6° in graduatoria, non ha accettato la nomina per la condotta di Sesto Calende;

Dato atto che il dott. Gozzi Giuseppe, 8° in graduatoria, è deceduto;

Considerato che, conseguentemente, sono nuovamente vacanti le condotte veterinarie di Gallarate, Saronno, Solbiate Olona, Castellanza, Sesto Calende e Valmarchirolo;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso sopra citato, sono rispettivamente assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Zagnoni dott. Antonio di Ettore, 3° in graduatoria, Consorzio veterinario di Gallarate-Cassano Magnago-Cardano al Campo;

2) Atzori Livio di Benedetto, 4° in graduatoria, condotta veterinaria di Saronno con incarico per il comune di Caronno Pertusella;

3) Foschi dott. Mauro di Attilio, 9° in graduatoria, Consorzio veterinario di Castellanza-Rescaldina-San Giorgio su Legnano-San Vittore Olona;

4) Tassinari dott. Attilio fu Ernesto, 10° in graduatoria, condotta veterinaria di Sesto Calende con incarico per il comune di Mercallo;

5) Senna dott. Virgilio di Felice, 11° in graduatoria, Consorzio veterinario di Solbiate Olona-Cairate Olona-Fagnano Olona-Olgiate Olona-Marnate-Gorla Minore-Gorla Maggiore;

6) Santarone dott. Silvio di Carlo, 13° in graduatoria, Consorzio veterinario di Valmarchirolo-Cadegliano Viconago-Lavena Ponte Tresa-Brusimpiano-Cremenaga-Marzio-Valganna-Cunardo-Bedero Valcuvia-Montegrino Valtravaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 4 luglio 1951

Il prefetto: VINCENTI

(3602)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.